Sentenza del 16/10/2020 n. 22595 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:
FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate ("A.E.") ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) dell'appello proposto dalla contribuente (XXXXX) s.p.a. avverso la sentenza n. 166/22/2012 emessa dalla CTP di Roma. Quest'ultima, aveva (Ndr: Testo originale non comprensibile) rigettato l'impugnazione proposta dalla contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi in merito ad una istanza di rimborso IVA inerente l'esercizio 1998.

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, contribuente espose nella dichiarazione annuale (del 1999), in relazione all'anno 1998, un credito IVA equivalente ad Euro 22.465.865,11, ed il primo febbraio 1999 presento' il relativo modello VR, chiedendo il rimborso dell'importo di cui innanzi. A seguito di PVC del 9 dicembre 1999, in forza di rilievi afferenti l'IVA relativa al periodo d'imposta 1998, l'A.E. rimborso' solo Euro 22.377.838,72 e blocco' il rimborso IVA richiesto, per il minore importo di Euro 88.036,39, con comunicazione ricevuta dalla contribuente il 20 dicembre 2002 (PVC poi definito il 16 maggio 2003 ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex articolo 15, comma 5).

Il 15 giugno 2009 la contribuente, dando atto di quanto innanzi sintetizzato, propose all'Amministrazione Finanziaria istanza (ricevuta il 18 giugno 2009) di rimborso dei detti Euro 88.036,39 (oltre interessi). Ritenendo perfezionatosi in data 13 settembre 2009 il silenzio-rifiuto in merito alla detta istanza, la contribuente propose ricorso innanzi al Giudice tributario, prospettando la descritta situazione fattuale.

3. La CTP non accolse l'impugnazione, in forza della decadenza maturatasi (Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ex articoli 19 e 21) per la mancata impugnazione del rigetto parziale dell'istanza di rimborso, sostanziatosi nel rimborso parziale del credito IVA di cui all'istanza.

4. In accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente la CTR riformo' la decisione di primo grado, con sentenza oggetto di attuale impugnazione. Essa, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ritenne non operante il termine decadenziale biennale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, bensi' il termine prescrizionale ordinario di cui all'articolo 2946 c.c., non avendo l'Amministrazione rettificato la dichiarazione.

5. Contro la sentenza d'appello l'A.E. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la contribuente si difende con controricorso, sostenuto da memoria, prospettando anche ipotesi di inammissibilita' del secondo motivo oltre che instando per il rigetto dell'impugnazione.

In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito esplicitati.

2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21, falsa applicazione dell'articolo 2946 c.c. nonche' violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 10.

In sostanza, ci si duole della statuizione impugnata per non aver considerato decorso il termine (di sessanta giorni) per l'impugnazione del parziale rigetto (implicito) dell'istanza di rimborso comunicato alla contribuente

Con il motivo n. 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce, in subordine rispetto alla doglianza di cui al motivo n. 1, l'omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio e, in via ulteriormente gradata, l'omesso esame di un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti.

Con il motivo n. 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

2.2. Il motivo n. 1 e' fondato, con assorbimento degli altri due motivi, in applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi

In tema di contenzioso tributario, difatti, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21 e che deve, invece, ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso (per il mancato accoglimento integrale della prima), con conseguente inidoneita' della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile (ex plurimis: Cass. sez. 5, 10/06/2005, n. 12336, Rv. 583757-01, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; Cass. sez. 5, 22/04/2015, n. 8195, Rv. 635308-01, nonche', Cass. sez. 5, 05/06/2008, n. 14846, Rv. 603944-01, la quale ha chiarito che, pertanto, deve escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale - e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria -, proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso, sia pure riducendo l'originaria domanda, senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di

rimborso parziale, nonche' Cass. sez. 5, 24/11/2010, n. 23786, Rv. 615814-01, in termini rispetto alla precedente citata).

L'accoglimento del motivo n. 1 comporta l'assorbimento del motivo n. 2, gia' prospettato come in subordine rispetto al mancato accoglimento della prima doglianza, oltre che del motivo n. 3, prospettante una omessa pronuncia.

La circostanza che trattasi di motivo di diritto, inerente l'interpretazione di norme giuridiche, rende privo di pregio il riferimento della contribuente ad altra sentenza della medesima CTR (n. 419/01/2013), emessa in processo tra le stesse parti e passata in giudicato, in forza della quale, comunque in merito a diverso periodo d'imposta, la Commissione ha deciso in senso ad essa favorevole interpretando le disposizioni normative nello stesso senso di cui alla sentenza oggetto di attuale impugnazione. Il giudicato non puo' difatti esplicare efficacia esterna quanto all'interpretazione di norme giuridiche.

3. In conclusione, accolto il motivo n. 1 del ricorso (assorbiti gli altri motivi), deve essere cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, oltre che rigettato il ricorso originario del contribuente, decidendo nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In ragione della descritta evoluzione della giurisprudenza di legittimita' in merito alla questione di diritto di cui innanzi, sono compensate le spese relative ai gradi di merito e la controricorrente e' condannata, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita', in favore della ricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 7.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento del motivi nn. 2 e 3, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; dichiara compensate le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', in favore della ricorrente, che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza